

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 4 aprile 2018, n. 125

**Autorizzazione alla realizzazione nella ASL TA di n. 6 Moduli terapeutico-riabilitativi intensivi ed estensivi, di cui all'art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016, ad oggetto "Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali".**

**Valutazione comparativa e selezione, ex D.G.R. n. 2037/2013, delle richieste di verifica di compatibilità trasmesse, ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017, dai seguenti Comuni: Taranto, Grottaglie e Laterza.**

**Parere favorevole per n. 2 Moduli in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Taranto su istanza della società "OSMAIRM s.r.l." di Laterza e per n. 1 Modulo in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Laterza su istanza della società "OSMAIRM s.r.l." di Laterza.**

### Il Dirigente della Sezione

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*";

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "*Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione*";

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

**Vista** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

**Vista** la Determina Dirigenziale n. 325 del 21/12/2017 – Conferimento incarico di alta professionalità.

In Bari presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile A.P. "Semplificazione amministrativa, Analisi e Definizione delle procedure amministrative relative alle strutture socio-sanitarie, Rapporti interistituzionali" e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 9 dell'8 luglio 2016, ad oggetto "*Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali*" (R.R. n. 9/2017), individua nuove strutture sanitarie e socio-sanitarie dedicate ai Disturbi dello Spettro Autistico (ASD).

In particolare, l'art. 4 "*Moduli/Centri Terapeutico-Ri/abilitativi intensivi ed estensivi*", al comma 1, prevede che "*Il Modulo territoriale dedicato terapeutico-ri/abilitativo intensivo ed estensivo (...) può configurarsi come nucleo aggregato al Centro Territoriale per l'Autismo, od ai Presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale dei minori portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste accreditati ex R.R. n. 12/2015, e/o come Centri ambulatoriali Privati Accreditati dedicati e gestiti da Soggetti che abbiano maturato un'esperienza in*

*campo riabilitativo sanitario, oppure gestiti da Soggetti impegnati in assistenza socio-riabilitativa agli Autistici da almeno tre anni, fino ad un max di n. 3 moduli per struttura richiedente.”.*

Il comma 2 del medesimo art. 4, nell'individuare l'organizzazione dei Moduli dispone nella sua prima parte: *“Al fine di ottimizzare gli interventi e modularli in funzione del quadro evolutivo tipico di ciascun soggetto, l'organizzazione dei percorsi terapeutico-ri/abilitativi di tipo psicoeducativo di livello assistenziale intensivo ed estensivo è articolato in pacchetti di prestazioni ambulatoriali ed è differenziato secondo tre fasce d'età o periodi “critici”, in cui si esprimono bisogni differenziati, che richiedono peculiari connotazioni di intervento:*

- *Periodo da 0 a 5 anni o Periodo Pre-scolare*
- *Periodo dai 6 agli 11 anni o Periodo Scolare-Prepuberale*
- *Periodo dai 12 ai 18 anni o Periodo Puberale-Adolescenziale.”.*

Il R.R. n. 9/2016 determina, all'art. 9, il fabbisogno dei Servizi della Rete di assistenza per gli ASD per il triennio 2016-2018, in via sperimentale, disponendo, con riferimento ai Moduli: *“n. 1 Modulo terapeutico-ri/abilitativo ogni 100.000 abitanti”.*

Il medesimo regolamento disciplina all'art. 10 le procedure di autorizzazione ed accreditamento.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1667 del 26/10/2016, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 128 dell'8/11/2016, ad oggetto *“Regolamento Regionale 8 luglio 2016, n. 9 “Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali”. Disposizioni attuative”,* è stata definita in dettaglio la procedura per il rilascio del parere di compatibilità ex art. 7 L.R. n. 8/2004 (oggi L.R. n. 9/2017 e s.m.i.) per l'attivazione dei Moduli/Centri di cui all'art. 4, ed è stato stabilito – tra l'altro – che:

- *“(…) in considerazione dell'elevata complessità dei trattamenti dedicati ai soggetti in età evolutiva con Disturbi dello spettro Autistico ed al fine di salvaguardare l'esperienza maturata dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie che già erogano tali tipologie di prestazioni, nelle ipotesi di più richieste comunali di verifica di compatibilità presentate nello stesso arco temporale ed in presenza di fabbisogno regionale residuo inferiore al numero dei moduli di cui alle istanze, il criterio della localizzazione previsto dal punto 5 della DGR n. 2037/2013 nella comparazione tra più richieste per il medesimo ambito territoriale di riferimento, è preceduto dalla valutazione, da parte della Sezione SGO, dell'esperienza specifica nella gestione di strutture che abbiano avuto in carico soggetti con ASD in età evolutiva, inviati dai competenti Servizi delle ASL.”;*
- *“per ciascuna ASL, con riferimento allo standard di fabbisogno pari ad 1/100.000 abitanti, nel caso di frazione di abitanti inferiore a 100.000 ma superiore a 50.000, debba essere computato un ulteriore Modulo ...”.*

Con successiva D.G.R. n. 220 del 23/02/2017 ad oggetto *“DGR n. 1667 del 26/10/2016 “Regolamento Regionale 8 luglio 2016, n. 9 “Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali. Disposizioni attuative.” Modifica”,* è stato deliberato:

- *“di stabilire che gli enti gestori, fermo restando il limite di massimo 3 moduli per struttura, possano richiedere l'attivazione di massimo 3 Moduli terapeutico-Ri/Abilitativi intensivi ed estensivi dedicati ai soggetti in età evolutiva con Disturbi dello spettro Autistico (ASD) per ciascuna ASL”;*
- *in relazione alla data utile per il computo del primo arco temporale previsto dal punto 5) della DGR n. 2037/2013 [ad oggetto “Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L. R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004”], che saranno valutate congiuntamente e contestualmente le richieste di compatibilità trasmesse dai Comuni a far data dall'entrata in vigore del R.R. n. 9/2016 sino al bimestre*

decorrente dalla data di pubblicazione della medesima delibera sul BURP (Pubblicazione avvenuta sul BURP n. 28 del 7/3/2017).

Con Determina Dirigenziale n. 115 del 18/05/2017, ad oggetto: *“Regolamento regionale n. 9 dell’8 luglio 2016 “Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali”. Adempimenti istruttori relativi all’attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale con riferimento: ai “Moduli/Centri Terapeutico-Ri/Abilitativi intensivi ed estensivi” (art. 4), al “Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico” (art. 5) ed alla “Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico” (art. 6). Presa d’atto del sorteggio ambito distrettuale.”*, è stato, tra l’altro, determinato:

“

(...)

- *di stabilire, sia in relazione alle strutture sanitarie di cui all’art. 4 che alle strutture socio-sanitarie di cui agli art. 5 e 6 del R.R. n. 9/2016, che ove l’esame comparativo e contestuale delle richieste pervenute nel medesimo arco temporale e per lo stesso ambito territoriale, applicando i criteri sopra riportati non consentisse alla Sezione SGO di poter individuare la richiesta/le richieste comunali di verifica di compatibilità per le quali rilasciare il parere favorevole, si dovrà tener conto di “requisiti ulteriori”, che saranno eventualmente appositamente individuati, al fine di fornire un’assistenza qualitativamente migliore ai soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico ed alle loro famiglie, da una Conferenza di Servizi di tutti i Direttori Generali delle AASSLL convocata dalla Sezione SGO, e richiesti ai soggetti istanti;*
- *di precisare con riferimento al requisito dell’esperienza previsto dalla D.G.R. n. 1667/2016 per le strutture sanitarie di cui all’art. 4 del R.R. n. 9/2016, al fine di maggior chiarezza e sempre nell’ottica di salvaguardare l’esperienza maturata dalle strutture sanitarie e socio sanitarie che già erogano tali tipologie di prestazioni, che:*

*per strutture “istituzionalmente accreditate e contrattualizzate dalle ASL del territorio regionale da almeno 5 anni” si intendono le strutture accreditate che hanno stipulato un contratto con la ASL almeno per gli anni 2012-2016;*

*per “Soggetti titolari di strutture sociosanitarie, regolarmente iscritte nei Registri di cui all’art. 53 della L.R. n. 19/2006, che, per il predetto periodo, abbiano avuto in carico soggetti con ASD in età evolutiva, inviati dalle Unità di Valutazione Multidimensionali e con quota sanitaria a carico delle ASL, in numero corrispondente, per ciascuno dei tre anni precedenti all’anno in corso, almeno il 40% dei posti autorizzati al funzionamento”, si intendono i soggetti iscritti nei suddetti registri ai quali le Unità di Valutazione Multidimensionali (UVM) abbiano inviato – con quota sanitaria a carico delle ASL – soggetti con ASD in età evolutiva in numero pari al 40% dei posti della struttura autorizzati al funzionamento per gli anni 2013, 2014 e 2015 (ovvero i tre anni precedenti l’anno 2016 di pubblicazione del R.R. n. 9/2016 e della D.G.R. n. 1667/2016), indipendentemente dalla data di invio da parte dell’UVM;*

- *di stabilire, relativamente alle modalità di calcolo del fabbisogno regolamentare di ciascuna ASL, quanto segue:*

- a. *per i Moduli: poiché l’art. 9 del R.R. n. 9/2016, per la determinazione del fabbisogno ha previsto “n. 1 Modulo terapeutico-ri/abilitativo ogni 100.000 abitanti” e la D.G.R. n. 1667/2016 ha stabilito che “per ciascuna ASL, con riferimento allo standard di fabbisogno pari ad 1/100.000 abitanti, nel caso di frazione di abitanti inferiore a 100.000 ma superiore a 50.000, debba essere computato un ulteriore Modulo ...”, il numero dei Moduli attivabili per ciascuna ASL sarà pari a: dato ISTAT popolazione al 1° gennaio 2016/100.000 = numero Moduli + eventuale Modulo ove la frazione di abitanti sia inferiore a 100.000 ma superiore a 50.000;*

(...);

- *di stabilire, relativamente ai “residui” (ossia la differenza tra il fabbisogno numerico regolamentare di posti/utente o di moduli per ASL ed il numero di posti/utente o di moduli per i quali sia già stato rilasciato*

*parere favorevole, ove la ulteriore richiesta valutabile favorevolmente sia per un numero di posti/utente o di moduli superiore a tale differenza), quanto segue:*

*con riferimento ai “moduli” di cui all’art. 4 del R.R. n. 9/2016, in considerazione di quanto stabilito dalle Linee Guida e di quanto emerge dalle evidenze scientifiche in merito all’importanza che assume una pronta presa in carico del paziente, ove a seguito del rilascio dei pareri di compatibilità residui 1 Modulo, la Sezione SGO rilascerà di norma al soggetto richiedente, salvo diversa indicazione motivata da parte della ASL competente per territorio, il parere favorevole per l’attivazione del Modulo Pre-scolare (periodo da 0 a 5 anni); ove a seguito del rilascio dei pareri di compatibilità residuo 2 Moduli, la Sezione SGO rilascerà di norma al soggetto richiedente, salvo diversa indicazione motivata da parte della ASL competente per territorio, il parere favorevole per l’attivazione del Modulo Pre-scolare (periodo da 0 a 5 anni) e del Modulo Scolare-Pre Puberale (periodo da 6 ad 11 anni);*

*(...);*

*(...)”.*

L’art. 8 ter, comma 3, del D. Lgs. n. 502/92 prevede che: *“Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all’art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture.”.*

Con D.G.R. n. 2037/2013 sono stati approvati i principi e criteri per l’attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi del sopra riportato art. 8 ter del D. Lgs. n. 502/1992 e dell’art. 7 della L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie, stabilendo, tra l’altro, che le richieste di verifica di compatibilità successive all’approvazione della medesima DGR, presentate nell’arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, sono valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, e che:

*“in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali richieste al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4) [ai sensi del quale “la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno e/o di requisiti, che attengano all’ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata; detti requisiti e/o indicazioni di preferenza non sono emendabili successivamente all’eventuale rilascio della verifica positiva di compatibilità”], qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all’entità delle suddette richieste (...) il Servizio competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica sulla base dei seguenti parametri e relativi punteggi: (...)”.*

Nell’arco temporale di cui alla citata D.G.R. n. 220/2017 sono pervenute a questa Sezione, le seguenti richieste comunali di verifica di compatibilità per l’autorizzazione alla realizzazione dei Moduli/Centri terapeutico-riabilitativi intensivi ed estensivi di cui all’art. 4 del R.R. n. 9/2016:

- **Città di Grottaglie**, (PEC del 13/12/2016) in relazione all’istanza della “CABAU Soc. Coop. Soc. a r.l.” per n. 3 Moduli, vale a dire n. 1 Modulo periodo Pre-Scolare (da 0 a 5 anni), n. 1 Modulo per periodo Scolare (da 6 a 11 anni) e n. 1 Modulo per periodo Puberale-Adolescenziiale (da 12 a 18 anni);
- **Comune di Taranto**, (PEC del 2/5/2017) in relazione all’istanza della “Società Cooperativa Logos” per n. 3 Moduli, vale a dire n. 1 Modulo periodo Pre-Scolare (da 0 a 5 anni), n. 1 Modulo per periodo Scolare (da 6 a 11 anni) e n. 1 Modulo per periodo Puberale-Adolescenziiale (da 12 a 18 anni);
- **Comune di Taranto**, (nota prot. n. 10 del 5/1/2017) in relazione all’istanza della società “Osmairm s.r.l.” per n. 3 Moduli, vale a dire n. 1 Modulo periodo Pre-Scolare (da 0 a 5 anni), n. 1 Modulo per periodo

- Scolare (da 6 a 11 anni) e n. 1 Modulo per periodo Puberale-Adolescenziiale (da 12 a 18 anni);
- Comune di Laterza, (nota prot. n. 23146 del 22/12/2016) in relazione all'istanza della società "Osmairm s.r.l." per n. 3 Moduli, vale a dire n. 1 Modulo periodo Pre-Scolare (da 0 a 5 anni), n. 1 Modulo per periodo Scolare (da 6 a 11 anni) e n. 1 Modulo per periodo Puberale-Adolescenziiale (da 12 a 18 anni).

Con note trasmesse a mezzo Pec e raccomandata A/R in data 6/12/2017, la Sezione SGO ha chiesto ai soggetti istanti sopra indicati documentazione integrativa ai fini di una (eventuale) contestuale valutazione comparativa e selezione tra le richieste di verifica di compatibilità pervenute, concedendo agli stessi un termine perentorio per la trasmissione di 15 giorni dal ricevimento delle suddette note, a pena di inammissibilità.

In particolare, con nota prot. AOO\_183/7836 del 6/12/2017 indirizzata alla società OSMAIRM s.r.l., la Sezione SGO ha precisato che la D.G.R. n. 220/2017 stabilisce che "(...) *gli enti gestori, fermo restando il limite di massimo 3 moduli per struttura, possano richiedere l'attivazione di massimo 3 Moduli terapeutico-Ri/Abilitativi intensivi ed estensivi dedicati ai soggetti in età evolutiva con Disturbi dello spettro Autistico (ASD) **per ciascuna ASL***" e, poiché la menzionata società ha richiesto l'autorizzazione alla realizzazione di una struttura ex art. 4 R.R. n. 9/2016 in due Comuni della medesima ASL TA (n. 3 Moduli in Taranto e n. 3 Moduli in Laterza), ha invitato il legale rappresentante della stessa ad esprimere e comunicare l'opzione della OSMAIRM s.r.l. in ordine alla realizzazione di complessivi n. 3 Moduli nell'ambito dei predetti Comuni.

Con note trasmesse a mezzo Pec e raccomandata A/R in data 22/03/2018 ad oggetto "*Richiesta conferma dati relativi alla specifica esperienza*", la Sezione SGO ha chiesto ai soggetti istanti "*di **confermare** (...) il numero dei soggetti con ASD in età evolutiva avuti in carico negli anni 2013, 2014 e 2015 **specificando quanti degli stessi sono stati inviati da tutti i competenti Servizi della ASL** (...)*".

Per quanto sopra;

considerato che il fabbisogno regolamentare attuale per il territorio della ASL TA, definito in base ai parametri del R.R. n. 9/2016 per la tipologia di struttura Moduli/Centri terapeutico-Ri/Abilitativi intensivi ed estensivi (1 modulo terapeutico-ri/abilitativo ogni 100.000 abitanti) ed alla popolazione ivi residente (dati ISTAT al 01/01/2016 586.061 abitanti), è di complessivi **n. 6 Moduli**;

tenuto conto che, in riscontro alla nota regionale prot. nn. AOO\_183/7836 del 6/12/2017 con cui la Sezione SGO ha precisato che la D.G.R. n. 220/2017 stabilisce che "(...) *gli enti gestori, fermo restando il limite di massimo 3 moduli per struttura, possano richiedere l'attivazione di massimo 3 Moduli terapeutico-Ri/Abilitativi intensivi ed estensivi dedicati ai soggetti in età evolutiva con Disturbi dello spettro Autistico (ASD) **per ciascuna ASL***", con note prott. nn. 271/DA e 272/DA del 20/12/2017 consegnate *brevi manu* in data 21/12/2017 la Società OSMAIRM s.r.l. ha comunicato la propria opzione, indicando di voler realizzare:

- n. 2 Moduli (fasce d'età pre-scolare 0-5 anni e scolare-puberale 6-11 anni) in Taranto e
- n. 1 Modulo (fascia d'età pre-scolare 0-5 anni) in Laterza;

considerato che con D.D. n. 115/2017 è stato precisato, con riferimento al requisito dell'esperienza previsto dalla D.G.R. n. 1667/2016 per le strutture sanitarie di cui all'art. 4 del R.R. n. 9/2016, che per "*Soggetti titolari di strutture sociosanitarie, regolarmente iscritte nei Registri di cui all'art. 53 della L.R. n. 19/2006, che, per il predetto periodo, abbiano avuto in carico soggetti con ASD in età evolutiva, inviati dalle Unità di Valutazione Multidimensionali e con quota sanitaria a carico delle ASL, in numero corrispondente, **per ciascuno dei tre anni precedenti all'anno in corso**, almeno il 40% dei posti autorizzati al funzionamento*", si intendono i soggetti iscritti nei suddetti registri ai quali le Unità di Valutazione Multidimensionali (UVM) abbiano inviato – con quota sanitaria a carico delle ASL – soggetti con ASD in età evolutiva in numero pari al 40% dei posti della struttura autorizzati al funzionamento per gli anni 2013, 2014 e 2015 (ovvero i tre anni precedenti l'anno 2016 di pubblicazione del R.R. n. 9/2016 e della D.G.R. n. 1667/2016), indipendentemente dalla data di invio da parte dell'UVM";

verificato il possesso da parte della società OSMAIRM s.r.l. dei requisiti di cui al sopra riportato comma 1 dell'art. 4 del R.R. n. 9/2016;

verificato altresì il mancato possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 4 del R.R. n. 9/2016:

- da parte della società CABAU Soc. Coop. Soc. a r.l., in quanto, dalla documentazione trasmessa alla Sezione SGO (*Relazione Tecnica Descrittiva* allegata all'istanza di autorizzazione alla realizzazione inoltrata al Comune, ove si legge che "*Per la predetta attività sono già stati rilasciati: (...) Autorizzazione al funzionamento n. 48 del 08.07.2014 (...)*"), risulta che la CABAU è stata autorizzata al funzionamento nel 2014 e, pertanto, che nell'anno 2013 non aveva posti autorizzati;
- da parte della società Logos Coop. Soc. ONLUS in quanto, dalla documentazione trasmessa alla Sezione SGO ("*autocertificazione assistenza socioriabilitativa agli autistici da almeno tre anni*" allegata all'istanza di autorizzazione alla realizzazione inoltrata al Comune, ove si legge che "*(...) Centro Diurno Socio-educativo riabilitativo "Logos" (...) con autorizzazione al funzionamento provvedimento comunale del 14 aprile 2014 n 367 (...)*", nonché la "*Relazione Esperienza*" trasmessa con Pec del 19/12/2017) risulta che la Logos è stata autorizzata al funzionamento nel 2014 e che nell'anno 2013 non aveva posti autorizzati, né invii da parte delle UVM – con quota sanitaria a carico delle ASL – di soggetti con ASD in età evolutiva in numero pari al 40% dei posti della struttura autorizzati al funzionamento;

precisato comunque, in relazione al requisito della specifica esperienza previsto dalla D.G.R. n. 1667/2016, ai sensi della quale "*(...) in considerazione dell'elevata complessità dei trattamenti dedicati ai soggetti in età evolutiva con Disturbi dello spettro Autistico ed al fine di salvaguardare l'esperienza maturata dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie che già erogano tali tipologie di prestazioni, nelle ipotesi di più richieste comunali di verifica di compatibilità presentate nello stesso arco temporale ed in presenza di fabbisogno regionale residuo inferiore al numero dei moduli di cui alle istanze, il criterio della localizzazione previsto dal punto 5 della DGR n. 2037/2013 nella comparazione tra più richieste per il medesimo ambito territoriale di riferimento, è **preceduto dalla valutazione, da parte della Sezione SGO, dell'esperienza specifica nella gestione di strutture che abbiano avuto in carico soggetti con ASD in età evolutiva, inviati dai competenti Servizi delle ASL.***", che la società OSMAIRM s.r.l. ha dichiarato con Pec del 23/03/2018, che "*gli utenti trattati nell'anno 2013 sono pari a n. 27, nell'anno 2014 sono pari a n. 27 e nel 2015 sono pari a n. 14 (omissis)*", per un totale di n. 68, e che "*Tutti gli indicati utenti sono stati inviati alla scrivente azienda dai competenti servizi della ASL*";

precisato che l'attività dedicata ai Disturbi dello Spettro Autistico dovrà conservare la piena autonomia rispetto ad altre ulteriori attività sanitarie/socio—sanitarie eventualmente svolte nel medesimo immobile, nelle rispettive componenti strutturali (non necessariamente in senso di assoluta separatezza fisica), tecnologiche ed organizzative, fatte salve quelle a carattere generale ed ausiliario di supporto alle attività assistenziali istituzionali (servizi amministrativi, etc.);

- si propone di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Laterza in relazione all'istanza della società OSMAIRM s.r.l. di Laterza limitatamente all'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Modulo per il Periodo Pre-scolare (0-5 anni) di cui all'art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2015, da ubicarsi in via Cappuccini n. 9, con la precisazione che:
  - i. la società OSMAIRM s.r.l. è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella Relazione Tecnica e nelle planimetrie allegata alla nota prot. n. 271/DA del 20/12/2017 consegnata *brevi manu* alla Sezione SGO in data 21/12/2017;
  - ii. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Laterza, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dalla società OSMAIRM s.r.l. alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti;

- si propone di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Taranto in relazione all'istanza della società OSMAIRM s.r.l. di Laterza limitatamente all'autorizzazione alla realizzazione di n. 2 Moduli di cui all'art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016, di cui n. 1 Modulo per il Periodo Pre-scolare (0-5 anni) e n. 1 Modulo per il Periodo Scolare (6-11 anni), da ubicarsi in via Generale Messina n. 172, con la precisazione che:
  - i. la società OSMAIRM s.r.l. è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella Relazione Tecnico e nelle planimetrie allegate alla nota prot. n. 272/DA del 20/12/2017 consegnata *brevi manu* alla Sezione SGO in data 21/12/2017;
  - ii. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Taranto, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dalla società OSMAIRM s.r.l. alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti;
- si propone di esprimere, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, parere negativo in relazione:
  - alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Grottaglie a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione della "CABAU Soc. Coop. Soc. a r.l." per n. 3 Moduli di cui all'art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016;
  - alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Taranto a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione della "Società Cooperativa Logos" per n. 3 Moduli di cui all'art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016.

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03**

##### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

##### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

**Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità**

(Mauro Nicastro)

##### **IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile A.P. e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

**D E T E R M I N A**

- di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Laterza in relazione all'istanza della società OSMAIRM s.r.l. di Laterza limitatamente all'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Modulo per il Periodo Pre-scolare (0-5 anni) di cui all'art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2015, da ubicarsi in via Cappuccini n. 9, con la precisazione che:
  - i. la società OSMAIRM s.r.l. è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella Relazione Tecnica e nelle planimetrie allegate alla nota prot. n. 271/DA del 20/12/2017 consegnata *brevi manu* alla Sezione SGO in data 21/12/2017;
  - ii. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Laterza, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dalla società OSMAIRM s.r.l. alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti;
  
- di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Taranto in relazione all'istanza della società OSMAIRM s.r.l. di Laterza limitatamente all'autorizzazione alla realizzazione di n. 2 Moduli di cui all'art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016, di cui n. 1 Modulo per il Periodo Pre-scolare (0-5 anni) e n. 1 Modulo per il Periodo Scolare (6-11 anni), da ubicarsi in via Generale Messina n. 172, con la precisazione che:
  - i. la società OSMAIRM s.r.l. è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella Relazione Tecnico e nelle planimetrie allegate alla nota prot. n. 272/DA del 20/12/2017 consegnata *brevi manu* alla Sezione SGO in data 21/12/2017;
  - ii. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Taranto, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dalla società OSMAIRM s.r.l. alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti;
  
- di esprimere, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, parere negativo in relazione:
  - alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Grottaglie a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione della "CABAU Soc. Coop. Soc. a r.l." per n. 3 Moduli di cui all'art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016;
  - alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Taranto a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione della "Società Cooperativa Logos" per n. 3 Moduli di cui all'art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016;
  
- di notificare il presente provvedimento:
  - al Legale Rappresentante della società OSMAIRM s.r.l., via Cappuccini n. 9, Laterza (TA);
  - al Legale Rappresentante della società CABAU Soc. Coop. Soc. a r.l., via de Nicola n. 24, Grottaglie (TA);
  - al Legale Rappresentante della Società Cooperativa Logos, via Genova n. 37, Taranto;
  - al Direttore Generale dell'ASL TA;
  - al Direttore del DSM ASL TA;
  - al Sindaco del Comune di Taranto;
  - al Sindaco del Comune di Laterza;
  - al Sindaco del Comune di Grottaglie.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;

- d) sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Governo dell'Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità della Regione Puglia;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 12 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

**Il Dirigente della Sezione SGO**  
(Giovanni Campobasso)